

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO
"AREA MECCANICA"**

Per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, dalle imprese Odontotecniche e dalle imprese del Restauro di beni culturali della Provincia Autonoma di Trento
Integrativo del C.C.N.L. 17 dicembre 2021 e S.S.MM.II.

Trento, 13 febbraio 2023

Tra

- L'**Associazione Artigiani Trentino**, rappresentata dal suo Presidente **Marco SEGATTA**, con l'intervento della Delegazione "Area Meccanica" composta da **Andrea DE ZORDO**, **Lorenzo LELLI** e **Marcello VIANINI**, assistiti dalla dott.ssa **Deborah BATTISTI** dell'Area Politiche del Lavoro e Contrattazione

e

- la **FIM - Federazione Italiana Metalmeccanici - CISL del Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale **Luciano REMORINI**

- la **UILM - Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici - del Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale **Willj MOSER**

- la **FIOM – Federazione Impiegati Operai Metallurgici - CGIL del Trentino**, rappresentata dal Segretario Generale **Michele GUARDA**, assistito da **Manuela TERRAGNOLO** Funzionaria della categoria

viene stipulato il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale (CCPL) integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 17 dicembre 2021 e ss.mm.ii..

Premesse

- Il presente Accordo recepisce integralmente l'Accordo stralcio siglato dalle Parti sociali in data 30.05.2022 allegato alla presente ("Allegato A");
- Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31.12.2024;
- Il presente Accordo sostituisce integralmente le previgenti discipline in merito agli argomenti di seguito trattati;
- Le Parti sociali si impegnano a redigere entro il 30.06.2023 un unico testo contrattuale organico per il settore dell'"Area Meccanica" Artigianato

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo
- 2) Osservatorio del settore



Le parti firmatarie individuano nell'Osservatorio provinciale dell'Area Meccanica lo strumento utile per l'analisi, la verifica ed il confronto comune sui temi del lavoro e dell'impresa del comparto.

Compiti dell'Osservatorio saranno l'acquisizione, anche per il tramite di Ebat, di informazioni e di dati specifici sui seguenti indicatori:

- andamento dell'occupazione;
- andamento e dinamica delle imprese

al fine di attivare iniziative congiunte

- nei confronti di enti pubblici (Agenzia del Lavoro, Inps, Inail), su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, formazione, innovazione tecnologica, innovazione ecologica, sicurezza sul lavoro);
- per incrementare i processi di formazione continua, anche per il tramite di F.S.E. e dell'Agenzia del lavoro per gli addetti al settore dell'artigianato;
- per promuovere i fondi territoriali Sanifonds e Laborfonds e le misure di sostegno al reddito.

L'Osservatorio Provinciale della Metalmeccanica Artigianato sarà costituito in forma paritetica dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo.

3) Durata e scadenza

Le Parti convengono che il presente CCPL scadrà alla data del 31.12.2024 dandosi atto che i contenuti normativi ed economici continueranno a produrre i loro effetti sino a nuovo accordo di rinnovo.

4) Trattamento economico della carenza di malattia Operai

Dal 1° febbraio 2023, nel caso di malattie di durata inferiore ai 7 (sette) giorni, le aziende erogheranno ai dipendenti non in prova con la qualifica "operaia", compresi gli apprendisti, nel corso di ogni anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) il trattamento economico giornaliero per i giorni di carenza malattia non indennizzati da Inps secondo le percentuali di seguito riportate:

- le prime n. 3 giornate di carenza di malattia al 60% della retribuzione lorda oraria
- le successive n. 6 giornate di carenza al 40 % della retribuzione lorda oraria

Le giornate di carenza malattia di cui sopra spettano per ogni anno solare a prescindere dal numero degli eventi morbosi.

La nuova disposizione contrattuale sopra esposta sostituisce, a decorrere dal 1° febbraio 2023, integralmente le previgenti disposizioni in materia di pagamento della carenza di malattia.

5) Anticipo INAIL

Le parti, in relazione a quanto disposto dal CCPL 29.03.2001, in materia di anticipo Inail, ribadiscono la cogenza della disposizione contrattuale e, pertanto, l'obbligo a carico delle aziende di anticipare la relativa indennità mediante apposita convenzione con Inail.

Le parti si impegnano altresì a verificare con l'Ente il rispetto di tale obbligo contrattuale.



6) Flessibilità – Banca ore

Al fine di semplificare l'attivazione dello strumento della flessibilità dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 del "CCNL Area Meccanica", nelle aziende della Provincia di Trento le intese obbligatorie previste dal CCNL stesso s'intendono raggiunte attraverso l'applicazione del presente accordo.

Le aziende che intendano attivare la flessibilità dovranno darne preventiva comunicazione alla Commissione paritetica costituita presso Ebat, che ne cura la segreteria.

La Commissione sarà costituita in forma paritetica dalle Parti sociali firmatarie del presente Accordo.

Le aziende che intendono utilizzare la flessibilità devono inviare alla Commissione paritetica una comunicazione entro 8 giorni dall'inizio della flessibilità, salvo casi eccezionali di urgenza documentati, utilizzando il modulo allegato al presente Accordo e denominato "Allegato B".

La Commissione paritetica potrà convocare le aziende, che saranno tenute a presentarsi, per un confronto relativo allo strumento da attuare.

La flessibilità è applicata secondo i seguenti criteri:

- lo strumento ha carattere collettivo (per azienda, reparti o gruppi omogenei di lavoratori);
- potrà realizzarsi sia in positivo che in negativo e sarà vincolante per tutti i lavoratori interessati
- è da calcolarsi nell'arco dei 12 mesi successivi all'attivazione;
- i lavoratori coinvolti dalla flessibilità in positivo saranno tenuti a prestare ore "in plus" rispetto al normale orario di lavoro contrattuale fino ad un limite massimo di n. 50 ore annue;
- restano confermati i limiti giornalieri e settimanali del lavoro straordinario previsti dal vigente CCNL;
- l'attivazione della flessibilità in negativo riduce temporaneamente l'orario di lavoro settimanale ("orario in minus") al fine di fronteggiare periodi di contrazione dell'attività produttiva. Le ore di riduzione dell'orario dovranno essere gestite e recuperate successivamente attraverso ore "in plus".

Nel caso di attivazione della flessibilità in negativo il limite massimo consentito per le ore "in minus" è pari a n. 61,25 ore da calcolare nell'arco dei 12 mesi successivi all'attivazione dello strumento stesso. I lavoratori saranno tenuti a prestare sia le ore "in plus" che a recuperare quelle "in minus".

L'attivazione della flessibilità (positiva o negativa) dovrà essere comunicata dall'azienda ai lavoratori con un preavviso minimo di n. 5 giorni di calendario.

Le ore "in plus" ed "in minus" saranno registrate in un apposito "Conto orario individuale" ed evidenziate sul cedolino paga del singolo lavoratore. Le ore sia "in plus" che "in minus" saranno gestite dall'azienda, in via generale, attraverso recuperi e/o prestazioni lavorative svolte di norma a giornate intere oppure a mezze giornate.

Le parti concordano che le ore "in plus", con le relative maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno smonetizzate ed accantonate nel "Conto orario individuale"



con l'applicazione di un'aliquota forfettaria di maggiorazione pari al 22,5% (totale comprensivo della maggiorazione pari a 61,25 ore).

Al lavoratore non sarà corrisposto nulla in aggiunta alla normale retribuzione per le ore "in plus" prestate nei periodi di utilizzo della flessibilità.

Allo stesso modo per le ore "in minus" non sarà effettuata alcuna trattenuta sulla retribuzione del dipendente da parte dell'azienda.

Al termine dei 12 mesi dall'attivazione della flessibilità se il lavoratore non ha recuperato il saldo positivo delle ore accantonate nel "Conto orario individuale", le ore restanti, nelle quali è già ricompresa la smonetizzazione forfettaria del 22,5% di maggiorazione, potranno essere retribuite con la prima mensilità utile salvo intese diverse tra azienda e dipendenti e comunicate alla Commissione.

In alternativa, su richiesta del lavoratore, le ore residue del "Conto orario individuale" potranno essere tramutate in permessi.

Qualora, al termine dei 12 mesi dall'attivazione della flessibilità in negativo, il lavoratore non avesse potuto recuperare il proprio saldo ore risultante dal "Conto orario individuale", l'azienda sarà tenuta ad azzerare lo stesso a proprio carico.

Inoltre nel caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a qualsiasi titolo un'eventuale saldo negativo del "Conto orario individuale" non comporterà nessuna trattenuta da parte dell'azienda al lavoratore.

Le parti concordano espressamente che nei periodi di utilizzo dei regimi di "flessibilità" l'azienda non potrà utilizzare nessun strumento di sostegno al reddito (FSBA, Cassa in deroga, Cigo, Cigs, etc.).

7) Permessi Retribuiti Aggiuntivi

Da gennaio 2023 tutti i lavoratori a tempo pieno, compresi gli apprendisti, matureranno n. 16 ore di permesso retribuito annuo aggiuntive rispetto al monte ore di permessi retribuiti previsti dal CCNL vigente.

Per i lavoratori a tempo parziale le ore di permesso retribuito aggiuntivo matureranno in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Per il personale assunto e/o cessato in corso d'anno le ore di permesso retribuito matureranno in base ai mesi di presenza.

Le ore di permesso di cui sopra potranno essere utilizzate dall'azienda entro l'anno di maturazione per far fronte a cali produttivi ovvero prima di accedere agli ammortizzatori sociali.

Trascorsi 24 mesi dalla loro maturazione potranno, se non ancora godute, essere liquidate al lavoratore.

8) Indennità Integrativa Provinciale

A far data da febbraio 2023 la nuova Indennità Integrativa Provinciale congloberà e sostituirà tutte le indennità ed i premi collettivi territoriali precedenti.

Tale indennità sarà incrementata di 35 euro lordi a regime da corrispondere in n. 2 tranches secondo importi e scadenze di seguito riportati:

- 15 euro lordi a decorrere dal 1° febbraio 2023
- 20 euro lordi dal 1° gennaio 2024



Si conferma che tale importo concorre alla retribuzione globale di fatto e come tale non può essere assorbito da futuri aumenti contrattuali nazionali e non può assorbire eventuali superminimi.

Tale indennità ha incidenza su tutti gli istituti contrattuali.

L'Indennità Integrativa Provinciale sarà corrisposta agli apprendisti in misura percentuale secondo quanto previsto dal CCNL.

Si riportano di seguito gli importi lordi mensili per ciascuna categoria professionale:

Categorie Professionali	Indennità Integrativa Prov.le dal 1.02.2023	Indennità Integrativa Prov.le dal 1.01.2024
1Q	179,34	199,34
1°	179,34	199,34
2°	161,96	181,96
2°Bis	152,55	172,55
3°	143,59	163,59
4°	132,95	152,95
5°	123,12	143,12
6°	114,68	134,68

Si riportano di seguito gli importi lordi orari per ciascuna categoria professionale:

Categorie Professionali	Indennità Integrativa Prov.le dal 1.02.2023	Indennità Integrativa Prov.le dal 1.01.2024
1°	1,0366	1,1523
2°	0,9362	1,0518
2°Bis	0,8818	0,9974
3°	0,83000	0,9456
4°	0,7685	0,8841
5°	0,7117	0,8273
6°	0,6629	0,7785

9) Quota Contrattuale

A fronte del presente rinnovo contrattuale ai lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale verrà richiesta una quota straordinaria Una Tantum volontaria di euro 30 con il metodo del silenzio-



assenso informato.

Le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 10 marzo 2023 il testo del presente articolo con ogni adeguato mezzo preferibilmente mediante affissione riportando la seguente comunicazione:

“Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCPL Artigianato Area Meccanica si comunica a tutti i lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale e che non ne facciano espressa rinuncia scritta entro il 22 marzo 2023 che verrà effettuata una trattenuta straordinaria a titolo di quota contrattuale Una Tantum di euro 30”. (Allegato C)

Le aziende dovranno versare entro il 30.04.2023 le eventuali quote contrattuali trattenute dalle buste paghe di marzo dei propri lavoratori all’Iban di seguito indicato con la causale:

“quota contrattuale straordinaria CCPL 13.02.2023”

al seguente IBAN:

IT29X0200801820000106667535

Intestato all’Ente Bilaterale Artigianato Trentino – EBAT

Le quote saranno divise in parti uguali tra Fim del Trentino, Fiom del Trentino e Uilm del Trentino.

NOTA A VERBALE INTEGRANTE IL PRESENTE ACCORDO DI RINNOVO DEL CCPL

Al fine di tutelare sia i lavoratori dal dumping contrattuale che le aziende dalla concorrenza sleale, a vantaggio del tenuta economica e sociale del territorio, le Parti ribadiscono che il presente accordo si applica in via esclusiva in tutto il territorio della Provincia autonoma di Trento ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, dalle imprese Odontotecniche e dalle imprese del Restauro di beni culturali, così come previsto dall’art. 1 del CCNL 17.12.2021

Letto, confermato, sottoscritto

p. Associazione Artigiani Trentino

Il Presidente

Marco SEGATTA

la Delegazione dell’Area Meccanica

Andrea de Zordo

Lorenzo LELLI

Marcello VIANINI

p. la FIM CISL

del Trentino

Il Segretario Generale

Luciano REMORINI

p. la UILM - UIL del Trentino

il Segretario generale

Willj MOSER

p. la FIOM – CGIL del Trentino

il Segretario generale

Michele GUARDA